

## ASSENZE CONSENTITE

L'art. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs. 368/99 come modificato dal D. Lgs. 277/03, disciplina le ipotesi di sospensione del corso per malattia, gravidanza, servizio civile.

Comma 5: "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio civile, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/86 e successive modificazioni".

Comma 6: "Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tal caso non vi è sospensione della borsa di studio".

Ad ulteriore chiarimento del comma 6, si precisa che:

- ▶ i 30 giorni di assenza annuale che non devono essere recuperati non sono "ferie" e non costituiscono un diritto acquisito, costituiscono soltanto un'opportunità in caso di eventi personali che richiedano un'assenza temporanea che deve essere comunque preventivamente autorizzata con il fac-simile allegato 1).
- ▶ la richiesta di assenza, preventivamente autorizzata, deve concludersi nella data prevista nella stessa richiesta. Se nel periodo richiesto ricadono le domeniche o giorni di festività infrasettimanale, queste vanno conteggiate. Esempio: la richiesta dal lunedì al sabato prevede il rientro il lunedì successivo e vengono conteggiati 6 giorni; la richiesta dal lunedì al martedì della settimana successiva prevede il rientro il mercoledì e vengono conteggiati 9 giorni. Qualora ad una richiesta, per motivi imprevedibili, ne debba seguire immediatamente un'altra il lunedì (o giorno infrasettimanale successivo alla festività), il periodo di assenza sarà conteggiato in un'unica soluzione compresi i giorni festivi;
- ▶ per un periodo continuativo la richiesta deve quindi essere unica con obbligo di rientro il giorno successivo la scadenza del periodo richiesto;
- ▶ rientrano nei 30 giorni anche le assenze consentite dal suddetto articolo 19 della Legge finanziaria 2002;
- ▶ i 30 giorni annuali di assenze consentite non sono riportabili all'anno successivo e non possono essere presi in unica soluzione;
- ▶ non rientrano invece nei 30 giorni le assenze per malattia la cui disciplina è riportata nel paragrafo successivo.

### Malattia

Qualora il medico debba sospendere la frequenza del corso per malattia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione (telefonica o via fax) alla segreteria di riferimento a partire dal giorno in cui decorre la malattia ed a presentare un certificato medico attestante la malattia, qualora questa superi i due giorni.

### Maternità

La normativa di riferimento per la tutela della maternità è contenuta nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", e successive modificazioni.

### Congedo di maternità (Astensione obbligatoria dal lavoro) - art. 16

Questo congedo spetta al medico in gravidanza, che deve obbligatoriamente usufruirne per i periodi di seguito indicati:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto;
- è facoltà del singolo medico astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20);
- qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso avrà diritto ad entrare in maternità anticipata ed il congedo di maternità (astensione obbligatoria) decorrerà necessariamente nel modo seguente: due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.

### Adempimenti del medico che entra in maternità

Devono essere prodotti alla segreteria di riferimento i seguenti documenti (art. 21):

- prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione di congedo di maternità (fac-simile allegato 2);
- qualora il medico intenda avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, un certificato medico che attesti che tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e la relativa comunicazione di congedo di maternità (fac-simile allegato 3);
- entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva.

I documenti possono essere consegnati a mano direttamente dall'interessato o da altra persona da lui incaricata, oppure inviati per posta.

### Congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) – art. 32:

Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi, suddiviso nel modo seguente:

- alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre, dalla nascita del figlio, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, spetta a tale genitore un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso il medico intenda usufruire del congedo parentale, deve darne comunicazione scritta alla segreteria di riferimento con un preavviso non inferiore a 15 giorni (fac-simile allegato 4).

In caso di maternità, al medico verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio nei mesi di congedo di maternità, di paternità e di congedo parentale. Il medico dovrà recuperare i periodi di tirocinio non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di riduzione accordati lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso.

**Non saranno accettate richieste relative ai punti di cui sopra che non siano presentate tramite il modello allegato. Fac simile di tutti i moduli sono disponibili presso le rispettive segreterie.**